



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE D'USO, A TITOLO GRATUITO, DEL BENE IMMOBILIARE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, SITO A PROVAGLIO D'ISEO IN VIA MORETTO 9, AI SENSI DELL'ART. 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 E DELL'ART. 8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

PATTO DI INTEGRITÀ

tra

il Comune di Provaglio d'Iseo, con sede legale in Provaglio d'Iseo, Via Europa 5 (C.F. 00813320173) -
(in seguito più semplicemente denominato Comune)

e

La/Il sottoscritta/o

Nata/o il a

in qualità di

dell'impresa

Partita IVA

con sede legale in cap

Via n.

e sede operativa in cap

Via n.

Telefono

e-mail (PEO)

e-mail certificata (PEC)

*Il presente documento deve essere obbligatoriamente e incondizionatamente accettato dal
concessionario mediante sottoscrizione.*

*Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità costituisce a tutti gli effetti
causa di esclusione dalla procedura*

Il presente documento costituisce parte integrante di questa concessione e del relativo contratto



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

VISTI

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” ed, in particolare, l’art. 1, comma. 17;
- il vigente Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione delle amministrazioni pubbliche;
- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Provaglio d’Iseo;
- il vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Provaglio d’Iseo.

POSTO che il citato Codice di comportamento è stato diffuso in modo capillare all’interno delle strutture del Comune, assicurandone la conoscibilità a tutti i dipendenti, per cui gli stessi sono consci che devono conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione del concessionario che, ai fini della partecipazione alla selezione in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della selezione e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;
- a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto ai responsabili e/o ad ogni soggetto addetto al procedimento di selezione ovvero ai responsabili e/o soggetti addetti all’esecuzione del contratto;
- a segnalare eventuali relazioni di parentela, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dipendente del Comune e/o degli enti fruitori del servizio;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della selezione in causa;

Dichiara, inoltre, di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, sia formale, sia sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione.

Art. 2 – Il concessionario prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

- esclusione del concorrente dalla selezione;
- risoluzione del contratto di concessione;
- segnalazione all'Autorità per l'applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs. n°36/2023 e ss.mm.e.ii.

Art. 3 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto, verrà sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal concessionario, costituirà allegato del contratto e in esso richiamato, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 4 – La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante del concessionario partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal Rappresentante di ciascuna consorziata/raggruppata ovvero in caso di avalimento dal Rappresentante della ditta ausiliaria, comporterà l'esclusione dalla selezione.

Art. 5 - Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra il comune e i concorrenti, e tra gli stessi concorrenti, è competente il Foro di Brescia.

Per il Comune
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

Per il concessionario
Il Rappresentante Legale

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*